



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 42 del 2013

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/106 del 07 agosto 2013

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il verbale n.° 106 del redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'accertamento effettuato in data 06.08.2013 ore 10,45, presso l'allevamento bovino da latte sito in Ragusa – C/da Iaconello Fossacardone s.n., della ditta Società Semplice Agricola F.lli Gurrieri, per la violazione di cui all'art.6, comma 5, del D. l.vo n.° 193 del 06.11.2007, in relazione all'Allegato II – Cap II del medesimo Decreto in relazione alla parte "A" dell'Allegato II del Reg. CE 852/2004 *"per avere omissso di tenere pulito il locale adibito a raccolta e conservazione del latte crudo, con apposita cisterna refrigerata di lt.3.000 circa, in quanto vi era una presenza invasiva, preesistente e persistente, di ragnatele sia sulle pareti che agli infissi che al soffitto, inoltre, le medesime ragnatele avevano invaso anche la cisterna anzidetta sia sul quadro elettrico che sulle condutture che nella parte a confine con la parete esterna del locale"*;

VISTA la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dalla Società Semplice Agricola F.lli Gurrieri per il tramite dell'avv. Alessandro Carbonaro, acquisita al prot. n° 0019206 del 03.09.2013;

VISTE le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal Comando NAS di Ragusa, acquisite al prot. n° 0022502 del 17.10.2013;

SENTITO, in data 07.11.2013, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. 689/81 l'avv. Alessandro Carbonaro, giusta delega a margine della citata memoria difensiva dai Sigg. Gurrieri Emanuele e Gurrieri Giuseppe come da verbale di audizione personale in atti;

RITENUTE fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

- E' stato ammesso pacificamente dal Comando NAS di Ragusa, con le controdeduzioni agli scritti difensivi, la erronea contestazione della violazione amministrativa ai F.lli Gurrieri: l'art. 6 comma 5, D. L.vo 193/2007, che riguarda l'operatore del settore alimentare operante a livello diverso da quello della produzione primaria, anziché il comma 4 del medesimo articolo che riguarda, invece, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse. A tal proposito si osserva che, come giustamente rilevato nelle citate controdeduzioni, la descrizione della fattispecie avrebbe dato comunque la possibilità al trasgressore di conoscere il fatto ascrittogli e di esercitare il

diritto di difesa (cfr. Cass. 2201/2008; Cass. 7123/2006 e Cass. Sez. II civ. 15.09.2009, n.° 19906). Tuttavia, il citato errore nel caso in esame contribuisce a determinare una erronea valutazione del contesto fattuale di riferimento allorché viene quantificata, come è avvenuto, la sanzione da pagare in misura ridotta diversa da quella reale (€ 1.000,00 anziché € 500,00). Ciò è determinante per l'esercizio del diritto di difesa, in quanto viene violato il principio di legalità e tassatività sancito dall'art. 1 L. 689/81 non consentendo al trasgressore la valutazione sull'opportunità o meno del pagamento della sanzione in misura ridotta con conseguente vizio di nullità della contestazione medesima.

- Tra l'altro, come risulta dalla contestazione, il locale su cui è stata effettuata la ispezione è "*adibito a raccolta e conservazione del latte crudo, con apposita cisterna refrigerata...*" ciò prova che in detto locale viene effettuata la mera conservazione del latte in apposite cisterne refrigerate per essere poi trasferito in altre sedi dove viene trattato, previi controlli. Tale fattispecie pertanto esula dalla previsione dell'Allegato II – Cap II del medesimo Decreto in relazione alla parte "A" dell'Allegato II del Reg. CE 852/2004 cui fa riferimento la contestazione che si riferisce a locali ove avviene la attività di preparazione, lavorazione o trasformazione del prodotto.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA il D.Lgs. 193/2007;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera ***n. 1453 del 09 luglio 2013*** dell'ASP;

### ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2013/106 del 07 agosto 2013.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato. La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

15 NOV. 2013

*Il Commissario Straordinario*

*Arch. Angelo Aliquò*

